

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 settembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Borrelli, Bova, Buemi, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Iannuccilli, La Malfa, Kessler, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Osvaldo Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Borrelli, Bova, Buemi, Buttiglione, Carboni, Ciani, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Iannuccilli, Kessler, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Osvaldo Na-

poli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Santelli, Scajola, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 settembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI: « Modifica alla tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei docenti » (5297);

DI GIOIA: « Disposizioni per il finanziamento dei lavori di costruzione del polo tecnologico nel comune di Foggia » (5298);

DANIELE GALLI: « Disposizioni in materia di fermo amministrativo e di pignoramento dei beni » (5299);

ROTUNDO: « Modifiche al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e disposizioni di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale » (5300);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 405 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero » (5301).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari » (3532) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Duilio.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per la progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2004-2006, del personale assunto a tempo determinato dai Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole e forestali » (4587) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Brusco e Caminiti.

La proposta di legge PERROTTA: « Istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori dei filtri per olii e gasolio » (4625) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ricciuti.

La proposta di legge DI TEODORO: « Disposizioni per assicurare la continuità dell'insegnamento nella scuola primaria » (4650) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brusco.

La proposta di legge DI TEODORO e TOCCI: « Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia » (4981) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di Servizio civile nazionale » (4999) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gambale.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Istituzione del Parco nazionale di Portofino » (5117) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondi e Bottino.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Abrogazione dell'articolo 62 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia in caso di candidatura alle elezioni politiche nazionali » (5159) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Burani Procaccini.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Modifiche all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in caso di parità di voti » (5160) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Burani Procaccini.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » (5161) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Burani Procaccini.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli enti di Stato » (5232) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Borriello, Camo, Campa, Gallo, Mauro, Rivolta, Romano, Sgarbi, Tucci e Alfredo Vito.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia » (5234) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Campa, Ricciuti, Romano, Sgarbi e Tarditi.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione di armi antiche » (5237) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Camo, Gallo, Mauro, Ricciuti, Rosso, Sandi, Sgarbi, Tarditi e Alfredo Vito.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali a sostegno del patrimonio rurale » (5239) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Borriello, Camo, Campa, Cardinale, Cima, Gallo, Mauro, Mazzoni, Ricciuti, Sgarbi, Tarditi e Alfredo Vito.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo » (5240) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Borriello, Camo, Campa, Cima, Gallo, Mauro, Mazzoni, Ricciuti, Sgarbi, Tarditi e Alfredo Vito.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica del comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici come seggi elettorali » (5241) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Borriello, Camo, Campa, Gallo, Mauro, Rivolta e Alfredo Vito.

La proposta di legge costituzionale PERROTTA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo » (5244) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Borriello, Campa, Gallo, Mauro, Ricciuti, Sandi e Sgarbi.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 settembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3103. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario » (*approvato dal Senato*) (5302).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BUONTEMPO ed altri: « Norme per l'acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti di italiani residenti in Slovenia e in Croazia » (5199) *Parere delle Commissioni III e V.*

VI Commissione (Finanze):

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei contributi versati per i portieri di stabili » (5271) *Parere delle Commissioni I e V.*

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 29 settembre 2004, l'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Vercelli, atto di citazione del signor Gabriele Bagnasco) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 settembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della signora Rosanna SOFIA MORETTI, ballerina, coreografa, attrice ed insegnante di danza classica.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

1. All'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le parole: « nella materia della tutela dei beni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento alla tutela dei beni culturali. Disciplina altresì forme di intesa e coordinamento con riferimento alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia ed all'ordinamento delle professioni, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà ».

2. All'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dopo la parola: « Comuni » sono inserite le seguenti: « riconoscono e » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 35.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

Sopprimerlo.

***35. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella.

Sopprimerlo.

***35. 70.** Perrotta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 35. 200.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Province.

0. 35. 200. 4. Perrotta.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

0. 35. 200. 9. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: e strategiche fino alla fine del periodo con le seguenti: reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

0. 35. 200. 10. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, quinto

comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , sulla base di principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

0. 35. 200. 5. Mascia, Valpiana.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sopprimere il sesto comma.

0. 35. 200. 6. Mascia, Titti De Simone.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole da: Stato fino a: Comuni con le seguenti: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

0. 35. 200. 11. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sostituire il settimo comma con il seguente:

«I Comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante le comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.»

0. 35. 200. 1. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Kessler, Sandi.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, sostituire il settimo comma con il seguente:

«I Comuni situati nelle zone montane possono esercitare le funzioni loro attribuite mediante le comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.»

0. 35. 200. 2. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Sandi.

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, settimo

comma, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali,

***0. 35. 200. 3.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Sandi.

(Approvato)

All'emendamento 35. 200., ART. 35, comma 1, capoverso ART. 118, settimo comma, sopprimere le parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali, »

***0. 35. 200. 8.** Bressa, Boato, Leoni.

(Approvato)

All'emendamento 35.200, settimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

0.35.200.250. La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35. (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). — 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« **ART. 118** — Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce Conferenze per i rapporti tra gli enti di cui all'articolo 114, volte a favorire il confronto tra i rappresentanti dei diversi livelli di governo, per la realizzazione della leale collaborazione e per la promozione di accordi ed intese tra i medesimi.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle competenti leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi e strategiche reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Fatto salvo quanto previsto dagli Statuti regionali, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane ».

35. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« I comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

35. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Sandi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I comuni situati nelle zone montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante le Comunità montane, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai comuni ».

35. 10. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Maran, Sandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 118 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, per attuare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, assumono le conseguenti determinazioni nell'ambito di apposite Conferenze istituite con legge dello Stato ».

35. 4. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è abrogato.

35. 71. Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, nonché degli enti di autonomia funzionale per lo svolgimento di attività di interesse gene-

rale, sulla base del principio di sussidiarietà ».

35. 7. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 119 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

« Il federalismo fiscale si ispira a principi di equità e solidarietà ».

35. 03. Nuvoli, Marras.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis. — 1. All'articolo 119 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; l'autonomia finanziaria di entrata è regolata dal principio di sussidiarietà a cui il Governo federale è tenuto ad adeguarsi ».

35. 02. Perrotta.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).

1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Con legge approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Re-

pubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, i principi che assicurino da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni il rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità e la sicurezza pubblica in caso di pericolo grave, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto delle finalità di cui al secondo comma. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 36.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).

Sopprimerlo.

***36. 2.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura ossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimerlo.

***36. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 36. 200.

All'emendamento 36.200, capoverso Art. 36, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: « Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni », sono sostituite dalle seguenti: « Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 ».

0.36.200.250. (Testo corretto) La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 36. 200., ART. 36, comma 1, lettera a), dopo le parole: provvedimenti legislativi aggiungere le seguenti: a seguito di una prolungata inerzia legislativa della Regione.

0. 36. 200. 2. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 36. 200., ART. 36, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , che possono riguardare anche le materie di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 117.

0. 36. 200. 1. Armani.

All'emendamento 36. 200., ART. 36, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 36. 200. 3. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 36. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione). — 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: »il Governo« sono sostituite dalle seguenti: »lo Stato, anche con propri provvedimenti legislativi, « ;

b) dopo le parole « dei governi locali » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà » ;

c) è soppresso il secondo periodo.

36. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: dal seguente:

« Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Nazione e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. »

36. 70. Landolfi, Armani, Malgieri.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione dopo le parole: « stabilisce anche » sono aggiunte le seguenti: « la composizione e ».

36. 05. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Sistema elettorale regionale). — 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema elettorale favorisce la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicura la rappresentanza delle minoranze ».

36. 02. Cabras.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Elezione del presidente della giunta regionale). — 1. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo ».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione, primo periodo, sono soppresse le parole: « eletto a suffragio universale e diretto ».

36. 03. Maran.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. — 1. All'articolo 122, quinto comma, primo periodo, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole: « e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo ».

36. 04. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 37.***(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).*

1. All'articolo 123 della Costituzione, al secondo comma, è soppresso il secondo periodo.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE****ART. 37.***(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).**Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 123, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto regola altresì il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio regionale, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

***37. 71.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 123, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Lo statuto regola altresì il riconoscimento del diritto di voto

agli stranieri residenti nel territorio regionale, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali ».

***37. 74.** Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 123 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole da: « non è approvato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , avendo partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono su quelli favorevoli ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.

37. 73. Pacini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 123, della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali. Il consiglio delle autonomie locali partecipa al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali ».

37. 72. Bressa, Leoni, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 37. 200.*All'emendamento 37. 200., capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio delle autonomie locali partecipa al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.*

0. 37. 200. 1. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Modifica con la seguente: Modifiche.

37. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l'impedimento permanente, la morte » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 38.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

Sopprimerlo.

38. 10. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica ».

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere il comma 2.

38. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 126 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Lo statuto regionale disciplina gli effetti derivanti dalla rimozione, dall'impedimento permanente, dalla morte o dalle dimissioni volontarie del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché dall'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dello stesso. In assenza di tale disciplina all'interno dello statuto regionale, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo ».

38. 70. Pacini.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 39.***(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica).*

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi quindici giorni, può emanare il conseguente decreto di annullamento ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE****ART. 39.***(Leggi regionali ed interesse nazionale della
Repubblica).**Sopprimerlo.*

***39. 5.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,

Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimerlo.

***39. 14.** Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimerlo.

***39. 71.** Soro, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 39. 200.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: qualora ritenga con le seguenti: , il Presidente della Repubblica oppure la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, qualora ritengano.

0. 39. 200. 2. Buontempo.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con la seguente: trenta giorni.

0. 39. 200. 3. Perrotta.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: alle Camere fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni.

0. 39. 200. 6. La Commissione.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: , che è deferita fino alla fine del comma con le seguenti: . La delibera di annullamento della legge o di sue disposizioni deve essere adottata dalla Camera dei deputati e dal Senato rispettivamente a maggioranza assoluta e a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

0. 39. 200. 5. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: emana con le seguenti: può emanare.

***0. 39. 200. 1.** Briguglio, Cirielli.

All'emendamento 39. 200., ART. 39, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: emana con le seguenti: può emanare.

***0. 39. 200. 4.** Mascia, Giordano, Leoni, Boato, Bressa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 39.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica.)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regio-

nale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone alle Camere la questione, che è deferita ad una Commissione mista paritetica di deputati e di senatori, formata secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La Commissione propone al Presidente della Repubblica, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento ».

39. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

39. 73. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: al Presidente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ricorso alla Corte costituzionale che decide, entro i successivi quindici giorni, di annullare la legge o le sue disposizioni.

39. 70. Taormina.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie e Conferenze interregionali di cooperazione).* — 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

« ART. 128. La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie. La Conferenza promuove intese per l'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

Per l'esercizio delle competenze in materia di sanità, istruzione e polizia locale,